



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1976/2016 promossa da:

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX) e XXXXX XXXXX (C.F.

XXXXX), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] piazza [REDACTED]

[REDACTED] Pisa

nei confronti di

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXX), in proprio e con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata nel proprio

studio, via Giusti, n. 10, Pisa

e di

XXXXXX S.p.A. (già XXXXXX S.p.A.), in persona del suo procuratore, dott.

XXXXXXX, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore, via [REDACTED] Livorno

OGGETTO: responsabilità professionale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi integralmente trascritto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX adivano l'intestato Tribunale per sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv. XXXXX XXXXX e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento in proprio favore dei danni subiti in misura pari ad € 35.650,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione ed interessi a partire dall'anno 2006.

Deducevano in fatto di essere proprietari di immobile sito nel Comune di XXXXX al quale si accedeva tramite una stradella sterrata di proprietà (nell'anno 2006) di XXXXXX e sulla quale gravava una servitù di passo a piedi e con ogni mezzo a favore degli attori. Proseguivano



le parti attrici dando atto di come, sempre nell'anno 2006, affidavano l'incarico ad un'impresa per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile e che, una volta iniziati i lavori, l'XXXX impediva il passaggio degli operai attraverso la strada di sua proprietà ivi collocando cumuli di macerie e detriti, oltre che ostacolando personalmente l'accesso. Motivo, questo, per il quale i proprietari dell'immobile – odierni attori – si determinavano a richiedere l'assistenza legale dell'avv. XXXXX, la quale (dapprima stragiudizialmente e, poi, mediante ricorso cautelare) chiedeva ed otteneva l'ordine di rimozione degli ostacoli che impedivano il passaggio verso l'immobile, riservandosi di chiedere nella successiva fase di merito il risarcimento di tutti i relativi danni (che ricomprendevano € 504,00 per l'eliminazione delle macerie – che l'XXXXXX non provvedeva ad eliminare autonomamente (nonostante l'accoglimento del ricorso) - , € 1.300,00 a titolo di costi amministrativi per il ritardo nel completamento dei lavori ed € 5.000,00 in favore dell'impresa appaltatrice per la sospensione dei lavori sull'immobile). Tale domanda, effettivamente proposta nel successivo giudizio instaurato ex art. 703 c.p.c., veniva, peraltro, dichiarata inammissibile giacché tardivamente proposta. Gli attori, dunque, lamentavano in questa sede, il mancato risarcimento tanto di tali danni, quanto di quelli derivanti dalla lesione del diritto di proprietà in conseguenza della sospensione dei lavori per due anni, che l'avv. XXXXX ometteva, a loro dire, colpevolmente di richiedere e che potevano quantificarsi in complessivi € 35.650,00.

In data 7.09.2016, si costituiva in giudizio XXXXX XXXXX, contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti, sul presupposto che mai vi sarebbe stata richiesta alcuna da parte dei clienti volta a richiedere anche il risarcimento dei danni da lesione del diritto di proprietà, limitandosi gli attori a pretendere il solo risarcimento dei danni poi effettivamente oggetto di domanda; dava atto, altresì, con riferimento a questi ultimi, di aver proposto ai clienti di impugnare la sentenza che dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta ma come gli stessi non avessero ritenuto di perseguire tale via. In ogni caso, pur domandando il rigetto della domanda avversaria, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per essere dalla stessa manlevata da tutto quanto fosse, eventualmente, stata condannata a pagare.

Differita la prima udienza, si costituiva in giudizio XXXXXX S.p.A., aderendo alle contestazioni già svolte dalla professionista convenuta, dando, altresì, atto di come mai fosse stata richiesta alla stessa professionista né consegnata documentazione alcuna al fine di ottenere il risarcimento dei danni richiesti, invece, in questa sede. Nel domandare, pertanto, in via principale il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, chiedeva, in via subordinata, di limitare l'eventuale risarcimento del danno a quanto provato in corso di causa, condannando la comparente a tenere indenne l'assicurata, detratta la franchigia contrattuale fissata al 10%.



La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e per il tramite della prova testimoniale ammessa; una volta precisate, poi, le conclusioni, la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.

L'oggetto della controversia *de qua* attiene alla sostenuta responsabilità professionale dell'avv.

XXXXX XXXXX, convenuta in giudizio, per l'attività dalla stessa svolta nella difesa di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX che le contestano, ora, di avere colpevolmente loro impedito di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occlusione del passaggio che conduceva alla propria abitazione da parte del proprietario della stradella, XXXXXXX, che ivi frapponeva – durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori – cumuli di macerie e detriti, determinando la necessaria sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice per due anni. In conseguenza di ciò, contestavano all'avvocato ora *vocata in ius* di avere tardivamente proposto la domanda per il risarcimento dei danni a titolo di spese riconducibili al ritardo nel completamento dei lavori e per l'eliminazione delle macerie (vedendosi dichiarare per questo motivo la domanda inammissibile) e di non aver mai proposto, invece, la domanda di risarcimento dei danni relativi alla lesione del diritto di proprietà (per il mancato godimento del loro immobile in conseguenza della sospensione dei lavori), così determinando il maturarsi della prescrizione.

Prima di valutare, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, la fondatezza o meno della domanda proposta, occorre ricordare come, in via generale, la prestazione svolta dall'avvocato nella difesa dei propri clienti rientri nel novero delle professioni intellettuali, disciplinate dall'art. 2229 ss. c.c.; fermo il superamento da parte delle SS.UU. della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, l'avvocato, nell'espletamento dell'incarico professionale a lui affidato, deve comportarsi secondo la diligenza di cui all'art. 1176, co. 2 c.c., salvo che la prestazione non implichi *la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*, per il qual caso il professionista risponderà non già per colpa lieve ma solo nel caso in cui sia ravvisata la colpa grave o, addirittura, il dolo.

Da ciò discende, in punto di ripartizione dell'onere della prova, che incombe sul cliente l'onere di dimostrare: "a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che



non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili" (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410); di fronte al positivo raggiungimento dell'onere probatorio gravante sul cliente, nei termini ora detti, spetterà al professionista convenuto dimostrare *"di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, che deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale"* (Cass. sez. 3, Sentenza n. 8312 del 12/04/2011, come richiamata da Corte appello Palermo sez. II, 05/11/2021, n.1748).

Ricade, dunque, sul cliente dimostrare di aver subito un danno e che tale danno sia eziologicamente collegato alla condotta tenuta dal professionista, secondo il criterio della probabilità e non più, invece, sulla scorta del precedente e più rigido orientamento della Suprema Corte secondo cui la responsabilità del professionista implicava la dimostrazione da parte del cliente del *"sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una sua diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo"* (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 722 del 27 gennaio 1999). La giurisprudenza più recente ha, invero, abbandonato tale impostazione adottando un orientamento più mite che reputa *"sufficiente la semplice valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente eseguita"* (cfr., Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2638 del 5 febbraio 2013; Cassazione civile, sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27 marzo 2006; cit. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002) ed, in ogni caso, non desumibile dal semplice esito sfavorevole della lite (Corte appello Salerno sez. I, 26/07/2022, n.994).

Si tratta, allora, di capire se nel caso che ci occupa parte attrice abbia fornito prova dell'effettivo danno subito e del nesso di causalità tra questo e la condotta negligente del legale, ora convenuto, per avere omesso di richiedere per conto dei clienti il risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà, conseguente alla sospensione prolungata dei lavori.

Parte convenuta ha allegato di non avere mai ricevuto mandato/incarico in tal senso, essendosi limitati i clienti a chiederle di instare per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel



completamento dei lavori e dell'eliminazione delle macerie insistenti sulla stradella di proprietà di XXXXXXX e che la volontà di ottenere, anche, il risarcimento dei danni da lesione del diritto di proprietà non è mai stata da loro palesata neanche all'esito della procedura cautelare e in costanza del giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 703 c.p.c., nonostante la conoscenza degli atti processuali. Gli attori, in questo senso, non negano tale circostanza ma danno atto di aver conferito al proprio procuratore il mandato a richiedere tutti i danni conseguenti alla condotta illegittima dell'XXXXX, ivi compreso anche l'inevitabile (a loro dire) danno da mancato godimento dell'immobile (quantificato in via equitativa nella somma oggi richiesta).

Laddove anche si accedesse alla ricostruzione operata dalle parti attrici, per vero, presumendo, cioè, che la volontà dei clienti fosse diretta anche al risarcimento dei danni da lesione del diritto di proprietà – pur non essendovi, in atti, elementi che depongano in questo senso e, anzi, ciò contrastando con le dichiarazioni del teste XXXXX (dipendente dell'avv. XXXXX), il quale affermava di non ricordare di avere mai saputo che i signori XXXXX avessero mai lamentato quanto riportato nel capitolo (si v. verbale d'udienza del 18 giugno 2019), precisando come i signori non avessero mai accennato niente del genere neanche nei colloqui telefonici tra loro intercorsi – resta il fatto che il danno derivante da spoglio del possesso non è *in re ipsa* (in questo senso, Cassazione ordinanza 4 novembre 2021 n. 31642) ma deve essere oggetto di apposita dimostrazione secondo l'ordinaria disciplina prevista per la tutela aquiliana di cui agli artt. 2043 ss. c.c.; né trattasi di danno che certamente o, quantomeno, con ragionevole grado di probabilità (secondo il su richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità) sarebbe stato riconosciuto in sede di merito laddove effettivamente proposto, risultando in questa sede individuato in via presuntiva e generica. Anche i testimoni sentiti sul punto non hanno, in questo senso, fornito informazioni dirimenti circa l'eventuale lesione del diritto di proprietà, limitandosi a constatare che gli attori abitavano in immobile limitrofo (sito al n. 25 della medesima via [REDACTED] a quello condotto in locazione, sito proprio al n. 27 (come riportato dal teste XXXXX all'udienza del 18 giugno 2019). Ciò che è certo, dunque, è che gli ostacoli frapposti da XXXXX nella strada di accesso alla proprietà degli odierni attori ha determinato la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile per circa due anni e che tale condotta illegittima è stata così stigmatizzata e considerata tale dal Tribunale, sia nella fase sommaria che nella fase di merito; ma dalle risultanze in atti, lo si ripete, non è possibile desumere la presenza di un danno in termini di lesione del diritto di proprietà nell'orizzonte temporale indicato dagli attori e, di conseguenza, non è possibile ricondurre eziologicamente tale (presunto) danno alla condotta del professionista incaricato.

Conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova incumbente sui clienti attori circa l'effettivo conferimento del mandato difensivo, da un lato, per richiedere il risarcimento dei danni da lesione



del diritto di proprietà né, dall'altro, rispetto all'effettivo danno subito e al collegamento causale tra lo stesso e il comportamento del professionista; comportamento che, in questa sede, non si ritiene di dover censurare neanche con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel completamento dei lavori (chiesto dal procuratore in fase di merito ma dichiarato inammissibile), posto che, intervenuta la sentenza di rigetto, l'avv. XXXXX provvedeva ad informare con tempestività i clienti discutendo con loro della possibilità di impugnazione alla quale, però, non si è ritenuto di dar seguito per volontà dei clienti stessi. Il teste XXXXX, sentito sul punto, ha invero confermato che l'avvocato fissò con i signori XXXXX un appuntamento proprio per parlarne a studio con i signori subito dopo che uscì la sentenza... Ricordo esattamente la circostanza – quella secondo cui, in tale sede, il cliente avrebbe proposto al procuratore di fare denuncia alla propria Compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale invece di fare appello avverso la sentenza – perché quando andai in stanza dall'avvocato XXXXX per portare lei il fascicolo sentii chiaramente parlare di assicurazione e vidi l'avvocato piuttosto contrariata... Prova ne è che l'appuntamento durò molto poco e che uscendo l'avvocato XXXXX XXXXX disse se avevo sentito cosa le era stato proposto di fare” (si v. verbale d'udienza del 18 giugno 2019, pag. 4).

Sulla base di tutto quanto sinora esplicitato, pertanto, la domanda delle parti attrici deve essere rigettata; il suo mancato accoglimento esime, inoltre, questo Giudice dall'analisi della domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, non essendo stati rinvenuti profili di responsabilità a carico dell'avv. XXXXX XXXXX.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 35.650,00) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi minimi liquidabili.

Nei rapporti, invece, tra parte convenuta e la terza chiamata, in ragione del rigetto della domanda principale, si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra esse parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese,

rigetta la domanda proposta da XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX nei confronti dell'avv. XXXXX XXXXX.



Condanna XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX alla refusione in favore dell'avv. XXXXX XXXXX delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.380,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.

Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra XXXXX XXXXX e XXXXXXX S.p.A. in persona del suo procuratore/rappresentante, *pro tempore*.

Così deciso in Pisa, il 24 ottobre 2022.

Il Giudice
dr.ssa Santa Spina

